

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 dicembre 2022, n. 447  
**Parere favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Giurdignano per la struttura comunale ammessa a finanziamento pubblico e denominata "Centro diurno non autosufficienti Madre Teresa di Calcutta" sito in Giurdignano, alla Via Piave snc, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n.1 centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

*"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:*

*(...)*

*e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza)*

*(....) continuano ad applicarsi*

*relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;*
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

*7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e della data di entrata in*

vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture sociosanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dai comuni o dai privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ovvero quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che sono in possesso dei pareri positivi espressi dagli organi competenti, sempre che la richiesta sia antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le strutture sociosanitarie pubbliche realizzate ai sensi del Reg. reg. 4/2007 con il contributo del FESR, anche quelle qualificate all'ottenimento del medesimo finanziamento FESR come strutture per l'autismo, rientrano nel relativo fabbisogno, anche se in esubero, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

*“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)*

*f) i posti letto di RSSA ex art 66 RR 4 del 2007 e smi e di Centri diurni ex art 60 ter RR n. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;”*

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

*“1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.”*

Con nota trasmessa a mezzo pec in data 19 luglio 2022 e acquisita al protocollo di questo ente al N. AOO 183/9394 del 20/07/2022, il Comune di Giurdignano (LE) presentava a questo Ente, a norma dell'art. 3, comma 3, lett. a) L.R. n. 9/2017, domanda secondo il modello allegato alla DGR 793 del 2019 (allegato Rea 1- Strutture ammesse a finanziamento) per il rilascio del parere di compatibilità per la realizzazione di un

centro diurno per soggetto non autosufficienti denominato “*Centro diurno non autosufficienti Madre Teresa di Calcutta*” e ubicato nello stesso comune alla Via Piave snc, con dotazione di n. 30 posti, allegandovi la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale/o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR 4/2019 (Allegato Rea 1);
- Dichiarazione di conformità urbanistica e catastale del 13/07/2022 rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio tecnico;
- Visura catastale dell'immobile, identificato in catasto al Fg 14, Particella 425 sub 4;
- Disciplinare del 19/12/2016 Regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Giurdignano per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale “centro diurno integrato per supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza”;
- Determina della Regione Puglia Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle reti sociali n. 234 del 07/04/2020;
- Relazione generale del 29/09/2015;
- N. 2 Elaborati Planimetrici (EA1 ed EA3);
- Segnalazione certificata per l'agibilità del 5 luglio 2022;

Facendo seguito alla documentazione ricevuta e al fine di individuare la normativa applicabile alla fattispecie de qua, con nota prot. AOO 183 12229 del 27/09/2022 lo scrivente Servizio chiedeva alla Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle reti sociali, informazioni ai merito al finanziamento concesso al Comune di Giurdignano per la realizzazione del Centro Diurno per soggetti non autosufficienti.

In risposta alla richiesta di chiarimenti la suddetta Sezione attestava con nota prot. AOO192 7846 del 13/10/2022 quanto segue: “*progetto “centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza di cui all'art 60 ter del Rr 4 del 2007; ammissione a finanziamento con AD 564 del 08/11/2016; posti utente previsti 30; rata di saldo del contributo finanziario definitivo erogata con AD 234 del 07/04/2020; non sono intervenuti provvedimenti di revoca del finanziamento, per quanto di competenza di questo ufficio; le attività progettuali risultano completate nel rispetto degli obiettivi prefissati*”.

Dalla documentazione trasmessa nonché dalla nota prot. dalla AOO192 7846 del 13/10/2022 competente Sezione la struttura di cui trattasi ricade nel campo di applicazione dell'art 29 comma 7 della legge 9/2017 avendo il Comune di Giurdignano ha ottenuto un finanziamento FESR per la realizzazione di un centro diurno Alzheimer ex art 60 ter del RR 4 del 2007.

Alla luce di quanto accertato, si rileva che:

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto “*R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento*”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno centro diurno non autosufficienti (...).

*“1) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3*

del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti; 2) ...omissis...

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento"

Nell'allegato A al paragrafo 1 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. F) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO – RR 4/2019 – Requisiti per gli ex centri diurni ex art 60 ter RR 4/2007 E smi è previsto specificatamente che:

"L' art. 12 del R.R. n. 4/2019, al paragrafo 12.7 prevede :

"1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per soggetti non autosufficienti.

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti :

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art . 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art . 36 - requisiti comuni alle strutture
- art . 60 ter - requisiti strutturali

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non auto sufficienti"

Al paragrafo 7 – Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR 9/2017 e smi da parte delle strutture ammesse a finanziamento – in merito alle tipologie di finanziamento ammesso, si prevede che "Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l' intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate , dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 9.11 del POR Puglia 2014-2020 a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della LR 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo (omissis...)".

Quanto ai requisiti strutturali si precisa che il Comune di Giurdignano ha dichiarato nel modello di domanda che non intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i e di possedere i requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2019 che all'art 6.1 prevede:

"6.1 Requisiti minimi strutturali del centro diurno per soggetti non autosufficienti

La struttura deve, in ogni caso, garantire

un ambiente sicuro e proteso per l'utenza a cui il Centro fa riferimento

congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e

*le zone ad uso collettivo;*

*zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*

*una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;*

*autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*

*spazio amministrativo;*

*linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*

*servizi igienici attrezzati: – 2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle donne;- 3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.*

*un servizio igienico per il personale.*

*Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.”*

Per tutto quanto sopra rappresentato

Tenuto conto della nota prot. n. AOO192 7846 del 13/10/2022 acquisita dalla Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà e della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 13 luglio 2022 ed in particolare la Planimetria, Relazione tecnica illustrativa, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali di cui al RR 4 del 2019.

Si propone

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Giurdignano in relazione alle istanza presentata dallo stesso Comune di Giurdignano, secondo il modello REA 1 (allegato alla DGR 793/2019), per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Giurdignano alla Via Piave, denominato ““Centro diurno non autosufficienti Madre Teresa di Calcutta”

con precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Giurdignano e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. Il Comune di Giurdignano è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia delle Planimetria, Relazione generale trasmesse a questa sezione con pec del 13/07/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- III. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Giurdignano (Le), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Giurdignano alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- IV. per lo standard organizzativo minimo riferito ad un nucleo da 30 posti di Centro diurno non autosufficienti si rinvia agli articoli 6.2 e 7.4 del R.R. n. 4/2019
- V. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto

il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventigiorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

### **D E T E R M I N A**

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Giurdignano in relazione alle istanze presentate dallo stesso Comune di Giurdignano, secondo il modello REA 1 (allegato alla DGR 793/2019), per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Giurdignano alla Via Piave, denominato "*Centro diurno non autosufficienti Madre Teresa di Calcutta*"

con precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Giurdignano e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. Il Comune di Giurdignano è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia delle Planimetria, Relazione generale trasmesse a questa sezione con pec del 13/07/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;

- III. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Giurdignano (Le), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Giurdignano alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- IV. per lo standard organizzativo minimo riferito ad un nucleo da 30 posti di Centro diurno non autosufficienti si rinvia agli articoli 6.2 e 7.4 del R.R. n. 4/2019
- V. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell'art. 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Giurdignano ([protocollo@comune.giurdignano.le.it](mailto:protocollo@comune.giurdignano.le.it));
- al Sindaco del Comune di Giurdignano ([sindaco.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it](mailto:sindaco.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it));
- al Direttore Generale dell'ASL LE ([direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it));
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE ([sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it));
- al Dirigente dell'ufficio Tecnico del Comune di Giurdignano ([tecnico.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it](mailto:tecnico.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it));

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 10 fascie, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore  
(Francesca Vantaggiato)

Il Funzionario Istruttore  
(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza  
alle Persone in condizione di Fragilita'-  
Assistenza Sociosanitaria  
(Elena Memeo)